

l'anno per la cessione di Cattaro. I Pastrovicchi e Risevicchi con tutto ciò che possedevano al tempo del signor Balsa e le 25 case che sono in *la stua* (Lastua?) saranno della Signoria veneta, non però quelli che ubbidivano al despoto e al signor Giorgio al tempo del mentovato trattato. Il signor Giorgio farà distruggere il castello detto *Zorzevez* ai confini dei *Garbelli*, cioè Zupa di Cattaro, fatto da Stefeniza figlio di Giorgio Juras. Il signor Giorgio consegnerà a Venezia i detti Garbelli, o Zupa di Cattaro, come essa la possedeva al tempo di Giorgio Balsa, rimborsando alla Signoria quanto il signor Giorgio riscosse dai detti Garbelli e Zupa dalla data del n. 133 in poi delle rendite di quei territorii. Farà consegnare a Venezia le 400 case di Andrea Humoy nel distretto di Scutari colle loro rendite dalla data accennata. Farà che i diritti dei cittadini di Dulcigno sulla badia di San Nicolò della *Foza* (Fossa?) della Boiana siano rispettati, cioè che gli uomini dipendenti dalla badia non possano comprar vino che a Dulcigno, che i dulcignoti possano pescare per tutto il mare fino alla detta Foce, tragittar la Boiana senza pagare, tagliar legne nel bosco di Begazi; conservando il signor Giorgio i suoi diritti sulla detta chiesa. Le saline che furono di Balsa restino al signor Giorgio e quelle di Cattaro alla Signoria. Le saline di Raico Moneta resteranno a lui e ai suoi eredi. Il Querini consegnerà al signor Giorgio il castello di Budua tosto ricevuta la Zupa di Cattaro e le case di Andrea Humoy. La badia di S. Maria di Rotez col suo territorio resti al signor Giorgio, il quale sarà rimborsato da Venezia di quanto essa percepì sulle rendite della badia stessa dall'epoca del trattato n. 133. I passi della Boiana, come quelli di S. Teodoro, dei Belleni ed altri, e tutto il fiume sarà di Venezia. I sudditi del despoto e del signor Giorgio che commetteressero delitti nei territorii veneti saranno giudicati dai rettori di questi, e dovranno essere consegnati ai medesimi rettori se scampassero nei possedimenti dei detti signori. Altrettanto farà Venezia rispetto ai propri sudditi delinquenti nei territorii di quei signori. Viene confermata la libertà di dimora e di traffico, nei vicendevoli territorii delle parti e loro aderenti, pei sudditi di ognuna di esse, eccettuati i ribelli, che le parti si daranno vicendevolmente in nota. Così pure pei beni che i sudditi d'una delle parti possiedono nei domini dell'altra. Venezia terrà i detti signori e i loro figli e parenti fino agli ultimi rampolli della famiglia, per amici ed aderenti. I contraenti giurano l'osservanza della presente, sotto pena di 100,000 ducati al contravventore; confermano il trattato n. 133, permettendosi lo scambio delle ratificazioni dei rispettivi mandanti (v. n. 227 e 231).

Fatto in *Wuolaterii* nella *curia* del signor Giorgio. — Testimoni: Faonna metropolita di Gracianiza, Lucaz e Merchissa voivodi, Luigi del fu Giovanni Donato di Venezia, Tomaso Schiavo scrivano della corte di Scutari, Giannino da Venezia e Giorgio Veneziano stipendiario a cavallo in Scutari. — Atti Manfredino di Guglielmo da Montechiaro notaio imp. e cancelliere del Querini.

222. — 1426, ind. IV, Maggio 16. — c. 127 (125). — Condotta di Lorenzo Attendoli conte di Cotignola, rappresentato da Matteo di Jacopo de' Lenzi da Firenze (procura in atti di Angelo *de Rubo* not. regio), con 200 lancie che saranno imbarcate a Bisceglie su navi venete (come nel n. 217) per essere al più presto a